

XVII LEGISLATURA  
**Seduta n. 98 di mercoledì 16 ottobre 2013**

La Camera,

preso atto delle norme contenute nell'articolo 2 con particolare riguardo al comma 2 lettera b) e al comma 5 laddove si prevede che: «Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;»

considerato anche il parere espresso dalla Commissione Difesa che ha posto come condizione la soppressione dell'articolo 7 del Regolamento relativo agli alloggi di servizio per il personale militare;

premessi che:

tale normativa è da ritenersi orientata a riconoscere la specificità della condizione militare per i condizionamenti che impone al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, anche nella sfera privata;

in questo quadro appare opportuno prendere in considerazione anche le notevoli difficoltà che incontra il piano di alienazione di una parte degli alloggi di servizio già dichiarati non più utili alla Difesa al momento realizzato soltanto in minima parte, visto che dei 3020 alloggi da alienare si sono concluse le operazioni di vendita soltanto per poche decine di essi;

questo risultato rappresenta non solo un danno economico per la finanza pubblica, ma soprattutto non mette a disposizione del «piano alloggi», con il quale si dovrebbe procedere a rinnovare e ampliare le unità immobiliari destinate al personale, risorse per centinaia di milioni di euro;

l'obiettivo di alienare 3020 unità abitative è parte integrante di un più ampio programma pluriennale, così come definito dalla legge finanziaria del 2008 e inserito nell'articolo 297 del Codice dell'ordinamento militare, per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio al fine di soddisfare una necessità, pianificata dallo stesso Ministero della difesa pari a circa 51 mila unità abitative, che ha la sua ragion d'essere nella mutata composizione delle Forze Armate con l'adozione dell'esercito professionale e la conseguente impossibilità ad alloggiare in caserma un soldato non più di leva ma chiamato a prestare un servizio di lungo periodo (per alcuni le ferme sono quadriennali e ulteriormente prolungabili) e/o a tempo indeterminato per decine di migliaia di altri;

anche rispetto ai canoni di concessione, l'aver richiesto «canoni insostenibili» oltre che mettere in difficoltà famiglie che sicuramente non possono ritenersi in possesso di redditi elevati, a seguito del contenzioso amministrativo che ne è derivato, ha in ultima analisi, finito per gravare in maniera impropria sui saldi di finanza pubblica;

le difficoltà di realizzazione del piano alloggi e il disagio che ne è derivato per centinaia di famiglie è riconducibile a norme regolamentari discutibili sul piano dei contenuti ma anche ai criteri di applicazione non sempre adeguati;

la legge del 31 dicembre 2012 n. 244, recante norme per la «delega al Governo per la riforma dello strumento militare» ha specificatamente previsto la necessità di emanare nuove norme in materia di alienazione, valorizzazione e dismissione degli alloggi di servizio non più utili alla Difesa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nelle more dell'elaborazione di una nuova normativa, a sospendere gli atti amministrativi che hanno generato l'ampio contenzioso con i conduttori, al fine di individuare nuovi e diversi criteri che rendano i canoni di mercato sostenibili da parte dei conduttori stessi sulla base del reddito familiare disponibile, propongano prezzi di vendita che tengono conto delle condizioni reali dell'immobile e della caduta dei valori immobiliari sul mercato, e infine, consentano a chi non ha la possibilità di esercitare il diritto di opzione all'acquisto, di continuare nella concessione secondo i criteri fissati dalla norma primaria di cui alla legge finanziaria del 2008.

9/1544/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Villecco Calipari, Scanu, Iori, Mazzoli, Bruno Bossio, Giuditta Pini, Stumpo, Bolognesi, Carlo Galli.